

COMUNE DI PIETRASANTA

**Regolamento per le attività di
acconciatore ed estetista,
tatuaggio e piercing**

Novembre 2019

Approvato con Delibera di C.C. n 70 del 19.12.2019.

Titoli I - Principi generali

Articolo 1- Ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 2 – Definizioni	pag. 3

Titolo II - Attività di acconciatore

Articolo 3 – Requisiti	pag. 4
Articolo 4 - Forme e modalità di esercizio dell'attività di acconciatore	pag. 4

Titolo III - Attività di estetista, piercing e tatuaggi

Articolo 5 – Requisiti	pag. 5
Articolo 6 - Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista	pag. 5
Articolo 7 - Attività di piercing e tatuaggio	pag. 6

Titolo IV - Disposizioni comuni

Articolo 8 - Titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing	pag. 6
Articolo 9-Subingresso, cessazione e variazioni delle attività di acconciatore ed estetista	pag. 7
Articolo 10-Affidamento di reparto	pag. 7
Articolo 11-Poltrona-cabina in affitto	pag. 8
Articolo 12-Esercizio congiunto in uno stesso locale dell'attività di Acconciatura, estetica, tatuaggi e piercing	pag. 8
Articolo 13 - Requisiti igienico-sanitari	pag. 8
Articolo 14 - Norme di corretta prassi igienica	pag. 8
Articolo 15- Orari tariffe e pubblicità	pag. 8

Titolo V - Sanzioni e misure interdittive

Articolo 16- Controlli	pag. 9
Articolo 17 - Sanzioni amministrative ed accessorie	pag. 9
Articolo 18 Sospensione e mancata riattivazione dell'esercizio	pag.10
Articolo 19 -Misure interdittive all'esercizio delle attività di acconciatore	pag.10
Articolo 20 - Misure interdittive all'esercizio delle attività di estetista	pag.11

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 21 - Entrata in vigore	pag.12
Articolo 22 – Abrogazioni	pag.12

Allegati

Allegato A: Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di estetica.	pag.13
Allegato B: Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di tatuaggio e piercing	pag. 23
Allegato C: Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di acconciatore	pag. 34

Titolo I - Principi generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale delle attività professionali:
 - a) di acconciatore, intendendosi per tale le attività di barbiere e/o parrucchiere, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n.174 e della legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale Toscana 3 giugno 2013, n. 29;
 - b) di estetista ed attività assimilate ai sensi della vigente normativa regionale in materia (legge regionale toscana 31 maggio 2004 n. 28, come modificata dalla L.R. 17 luglio 2013, n. 38, e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007, L.R. 40 del 27 luglio 2007);
 - c) piercing e tatuaggi, così come definiti dalla legge regionale 28/2004, come modificata dalla L.R. 17 luglio 2013, n. 38, e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007, come modificato dal D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R e dal D.P.G.R. 12/R del 04/03/2014, e legge regionale 40 del 27 luglio 2007.
2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
 - a) Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di estetica;
 - b) Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per per attività di tatuaggio e piercing;
 - c) Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per dell'attività di acconciatore;
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a qualunque soggetto eserciti, nel territorio del Comune di Pietrasanta, l'attività di acconciatore, a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, case di cura, ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazioni, ecc;
5. E' comunque vietato l'esercizio delle suddette attività in forma ambulante sia itinerante che su posteggio.
6. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti regionali e dal presente regolamento.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
 - a) attività di acconciatore: quell'attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, posso svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie;
 - b) attività di estetista: quell'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia mediante l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui allegato A) al presente regolamento, le cui caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, sono disciplinati dalla specifica normativa vigente in materia;

- c) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura;
- d) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
- e) requisiti professionali: i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio delle suddette attività;
- f) requisiti strutturali: i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;
- g) per "procedimento" mediante segnalazione certificata di inizio attività: il procedimento di cui all'art 9 del presente regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, perché rientrante nell'esercizio della professione medica. L'attività sanitaria deve essere svolta in locali nettamente separati da quelli in cui viene svolta l'attività di estetica, con ingressi indipendenti.

Titolo II Attività di acconciatore

Articolo 3 - Requisiti

Per potere esercitare l'attività di acconciatore occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti morali, con particolare riferimento al D.Lgs 159/2011;
- b) requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 174/2005 e dell'articolo 2 della L.R. 3 giugno 2013, n. 29;
- c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienicosanitaria, edilizia e con destinazione d'uso artigianale;
- d) avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 8.

Articolo 4 - Forme e modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

1. All'attività di acconciatore in forma d'impresa artigianali si applica la L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
2. L'attività di acconciatore può essere svolta in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società.
3. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
4. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
5. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di acconciatore in più sedi, previa presentazione di più SCIA. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente regolamento, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi relativi all'attività di acconciatore le imprese esercenti tale attività possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della L. 174/2005. A tal fine le suddette imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attività di acconciatore può essere svolta anche congiuntamente all'attività di estetista e/o di tatuaggio e piercing in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione. Possono essere esercitate mediante una delle forme previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della L.R. 53/2008.
8. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o

promozionali.

9. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
10. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche:
 - a) presso il domicilio dell' esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi;
 - b) presso la sede designata dal cliente, secondo le modalità indicate nell' "Allegato A e B"
11. Gli acconciatori possono, nei locali in cui svolgono la loro attività, vendere prodotti accessori alla prestazione del servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento dei trattamenti in corso, senza osservare le vigenti disposizioni relative al settore del commercio.
12. Nei locali dove è svolta l'attività di acconciatore devono essere esposte le tariffe professionali applicate per diversi trattamenti.

Titolo III - Attività di estetista, piercing e tatuaggi

Articolo 5 - Requisiti

1. Per potere esercitare l'attività di estetista occorre il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali, con particolare riferimento al D.Lgs 159/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - b) requisiti professionali in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sopra richiamata (art 1 del regolamento);
 - c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d'uso artigianale e commerciale;
 - d) avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 8.

Articolo 6 - Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista

1. All'attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitate in forma d'impresa artigianali si applica la L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
2. L'attività di estetista può essere svolta in forma di impresa individuale o di società. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
4. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di estetista in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall'art. 9. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente regolamento, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
5. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di tatuaggio e piercing in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione. Possono essere esercitate mediante una delle forme previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della L.R. 53/2008.
6. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono la loro attività, vendere prodotti accessori alla

prestazione del servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento dei trattamenti in corso, senza osservare le vigenti disposizioni relative al settore del commercio.

7. Si considerano assimilate alle attività di estetista e sono, quindi, soggette alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) Le attività di sauna, idromassaggio, lampade UVA ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale.
8. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale, a condizione che gli addetti allo svolgimento dell'attività siano in possesso della qualifica professionale e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
9. L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza, e del vigente regolamento e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.

Articolo 7 - Attività di piercing e tatuaggio.

1. L'esercizio delle attività di piercing e di tatuaggio, così come definite dall'art. 2 del presente regolamento, sono soggette alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività, secondo le modalità indicate dal successivo art. 9 e seguenti, in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario ed urbanistico - edilizio.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di piercing e/o di tatuaggio sia svolto da una società, sia artigiana che non artigiana, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
3. Le attività di tatuaggio o piercing possono essere svolte anche presso gli esercizi dove si svolgono attività di estetista e di acconciatore, purché in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico - edilizio e fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo.
4. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad eccezione del piercing auricolare ai minori di anni diciotto, senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento regionale;
5. E' sempre vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni quattordici, ad eccezione del piercing al padiglione auricolare per il quale è comunque necessario il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate nella normativa regionale.
6. E' altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sede anatomiche del corpo umano nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del c.c. o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche e le parti sono indicate nel regolamento regionale.
7. L'attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all'azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Titolo IV - Disposizioni comuni

Articolo 8 - Titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, per l'attività di acconciatore, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività;
2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, per

l'attività di estetista tatuaggio e piercing, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività;

3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal Tavolo tecnico Regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale.

Articolo 9 - Subingresso, cessazione e variazioni delle attività di acconciatore ed estetista.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa dell'attività di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, e la cessazione dell'attività sono soggetti alla sola comunicazione al Comune.
2. Il titolare dell'attività che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 gg. dalla cessazione, a darne comunicazione scritta al comune.
3. Il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività e che i locali:
 - a) non hanno subito modifiche, nel caso di attività di acconciatore;
 - b) sono già conformi alle vigenti normative, nel caso di attività di estetica.
4. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività deve essere effettuata:
 - a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda in caso di subentro inter vivos;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare, in caso di subentro mortis causa.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del c.c., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. In caso di subingresso mortis causa nelle imprese artigiane l'erede o gli eredi, previa istanza scritta presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l'attività ai sensi dell'art. 5 della legge 443 del 8.08.1985. L'attività dovrà essere, comunque, svolta da un Responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.
7. La comunicazione di subingresso deve essere presentata secondo l'apposita modulistica inviata telematicamente, tramite l'apposita piattaforma on line.

Articolo 10 - Affidamento di reparto

1. Il titolare di un'attività di acconciatore e/o di estetista e/o di tatuaggio e piercing (solo se non è iscritto alla CCIAA come impresa artigiana), strutturato per reparti ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il titolare deve darne comunicazione in via telematica al Comune, della stipula del contratto di gestione entro 60 giorni e comunque prima della gestione stessa. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata; rimane facoltà della parte allegare eventualmente copia del contratto.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 2, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Articolo 11 - Poltrona-cabina in affitto

1. Per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, per l'esercizio della poltrona-cabina in affitto:
 - a) è necessario il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari richiesti per l'esercizio delle singole attività;
 - b) è necessario un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, la responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
2. Le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. ed il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.
3. Il contratto con cui si istituisce la poltrona-cabina in affitto, dovrà essere ostensibile a richiesta, in fase di eventuali controlli.
 - a) è necessario che sia garantita la prevalenza dell'attività principale;
 - b) la comunicazione relativa all'esercizio della poltrona-cabina in affitto dovrà essere comunicata telematicamente al SUAP;

Articolo 12 - Esercizio congiunto in uno stesso locale dell'attività di acconciatura, estetica, tatuaggi e piercing

1. Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatura (come previsti al presente regolamento) e di estetica (come previsti allo specifico regolamento di settore), di tatuaggi e piercing, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle varie attività. Devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le distinte attività.
2. La superficie operativa minima per l'esercizio congiunto di tutte le attività di acconciatura, estetica, tatuaggi e piercing deve essere di almeno 55 mq.

Articolo 13 - Requisiti igienico-sanitari

I locali nei quali si svolgono le attività in oggetto devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari contenuti negli allegati al presente regolamento ed alle norme vigenti.

Articolo 14- Norme di corretta prassi igienica

Coloro che esercitano le attività disciplinate dal presente regolamento sono obbligati ad osservare le norme contenute negli allegati al presente regolamento ed alle norme in vigore.

Articolo 15 - Orari tariffe e pubblicità

1. L'orario è libero e non è più obbligatoria la giornata di chiusura infrasettimanale.
3. Nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) le tariffe delle prestazioni praticate.
4. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento hanno l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività la SCIA o altro titolo abilitativo alle attività medesime.

Titolo V - Sanzioni e misure interdittive

Articolo 16 - Controlli

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri soggetti autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, piercing e tatuaggio, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell' esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalla legge 689 n. del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia.

Articolo 17 - Sanzioni amministrative ed accessorie

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, ove il fatto non costituisca reato, le seguenti sanzioni:
 - a) per l'attività di acconciatore:
 - l'esercizio dell'attività senza qualifica professionale: sanzione da euro 2500,00 a euro 5.000,00, ed alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività;
 - l'esercizio dell'attività senza la segnalazione certificata di inizio attività: sanzione da euro 1500,00 a euro 3.000,00, ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività
 - l'esercizio dell'attività senza la designazione del responsabile tecnico: sanzione da euro 2000,00 a 4000,00;
 - l'esercizio dell'attività in assenza del responsabile tecnico designato: sanzione da euro 500,00 a euro 1500,00;
 - l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio, sanzione da euro 500,00 a 1500,00;
 - mancata esposizione di copia della SCIA nel locale destinato all'attività, sanzione da euro 250,00 a euro 750,00;
 - mancata esposizione e tariffe professionali, sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00;
 - l'esercizio dell'attività svolta in locali sprovvisti dei necessari requisiti igienico sanitari: sanzione da euro 250, 00 a euro 5.000,00;
 - per mancata osservanza delle disposizioni in materia di orari: sanzione da euro 50,00 a euro 300,00;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della L.R. 29/2013, per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento: sanzione da euro 250,00 a euro 5000,00;
 - b) per l'attività di estetica, tatuaggio e piercing:
 - l'esercizio dell'attività senza qualifica professionale: sanzione da euro 3.000,00 a euro 18.000,00, e la chiusura dell'attività;
 - l'esercizio dell'attività senza segnalazione certificata di inizio attività: sanzione da euro 2.000,00 a euro 12.000,00, e alla chiusura dell'attività;
 - l'esercizio dell'attività senza la designazione del responsabile tecnico: sanzione da euro 500,00 a 3000,00;
 - chiunque nell'esercizio dell'attività di estetica utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal D.M. sviluppo economico 110/2011, secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 5: sanzione amministrativa da euro 1000,00 a 6000,00 e al sequestro dell'attrezzatura;
 - chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari: sanzione da euro 500,00 a euro 3000,00, e la sospensione dell'attività fino al reintegro dei requisiti richiesti;
 - chiunque esercita l'attività senza l'osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, e dal D.M. sviluppo economico 110/2011 è soggetto: sanzione amministrativa da euro 1000,00 a euro 6000,00; (vedere comma 7/8, art 12 lr 28/2004);
 - Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizza attrezzature che non sono comprese

negli elenchi allegati al regolamento regionale di cui all'articolo 5, e al D.M. sviluppo economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura.

- chiunque esegue tatuaggi o piercing eseguiti su minori di anni 14, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare: sanzione da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e sanzione accessoria della cessazione dell'attività;
- chiunque esegue tatuaggio o piercing su minori di età che hanno compiuto 14 anni, in assenza del consenso informato: sanzione da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 ed alla sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno;
- chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso informato: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;
- chiunque esegue tatuaggio o piercing in forma itinerante o di posteggio: sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00
- per mancata osservanza delle disposizioni in materia di orari: sanzione da euro 50,00 a euro 300,00;
- per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento: sanzione da euro 25,00 a euro 500,00.

Articolo 18 - Sospensione e mancata riattivazione dell'esercizio

1. E' fatto obbligo all' esercente di comunicare al comune la sospensione delle attività disciplinate dal presente regolamento per periodi superiori ai 60 giorni consecutivi.

2. La sospensione può avere durata massima di 6 mesi, salvo proroga in ipotesi di comprovata necessità, al termine dei quali l'interessato può riprendere regolarmente l'attività o comunicare la cessazione definitiva.

3. In caso di mancata riattivazione dell'esercizio entro il termine sopra indicato, con provvedimento dirigenziale, viene disposta la chiusura definitiva dell'esercizio medesimo.

4. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) l'attività può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.

5. Qualora l'attività sia esercitata in forma d'impresa individuale, il termine di 180 giorni di sospensione dell'attività non si applica nel caso in cui la sospensione avvenga per:
- a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;

7. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 2 e 4, possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi

Articolo 19 - Misure interdittive all'esercizio dell'attività di acconciatore

1. Nel caso in cui l'attività di acconciatore sia svolta in assenza della necessaria segnalazione certificata di inizio attività ed in mancanza dei necessari requisiti professionali, il Servizio comunale competente ordina la sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 29/2013, dalla legge statale o dal presente regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.
3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.
4. In caso di sospensione volontaria di cui all'articolo 20, la prosecuzione dell'attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.
5. La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della L.R. 53/2008, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 7.

Articolo 20 - Misure interdittive all'esercizio dell'attività di estetica, tatuaggio e piercing

Nel caso in cui l'attività di estetica, tatuaggio e piercing sia svolta in assenza della necessaria segnalazione certificata di inizio attività, o in mancanza dei necessari requisiti professionali, il Servizio comunale competente ordina la cessazione immediata della stessa.

1. Nel caso in cui l'attività sia svolta senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari, il Servizio comunale competente ordina la sospensione dell'attività fino al reintegro dei requisiti richiesti;
2. Nel caso in cui l'attività di tatuaggio e piercing sia eseguita su minori di anni 14, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, il Servizio comunale competente ordina la cessazione dell'attività;
3. Nel caso in cui l'attività di tatuaggio o piercing sia eseguita su minori di età che hanno compiuto 14 anni, in assenza del consenso informato, il Servizio comunale competente ordina la sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno;
4. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionali e comunali.
5. L'azienda USL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.
6. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed ai relativi regolamenti attuativi; decorso il termine, se non saranno ripristinate le condizioni igienico- sanitarie, si procederà alla chiusura definitiva dell'attività.
7. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro un termine congruo, e comunque per un massimo di sei mesi, per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie.
8. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e comunque per un massimo di sei mesi;
9. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

Articolo 22 - Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per le attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, uomo e donna (unisex) ed estetista approvato con D.C.C. n. 38 del 24.05.1999, nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile.

Allegato A: Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di estetica.

Sezione I - Requisiti comuni di spazi e locali

Articolo 1 - Norme generali

1. La superficie minima dei locali adibiti all'attività di estetica è di 20 mq; questa comprende l'area destinata al pubblico (al lordo degli arredi) con esclusione dei locali o aree destinate a ripostiglio, servizi (bagni, spogliatoio);
2. La destinazione d'uso dei locali deve essere artigianale/industriale;
3. Nel caso in cui le attività di estetica siano svolte in alberghi e palestre:
 - a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento;
 - b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.

Articolo 2 - Spazi e locali

Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- b) box doccia;
- c) servizio igienico;
- d) ripostiglio;
- e) spogliatoio;
- f) eventuali corridoi e disimpegni.

Articolo 3 - Requisiti comuni

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
 - a) acqua potabile;
 - b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio;
 - c) le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. Dovrà essere dichiarato da tecnico abilitato la capacità ricettiva e depurativa di tale impianto, prima dell'immissione in pubblica fognatura.
2. L'altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime come da Regolamento Edilizio;
3. L'aerazione dei locali doccia, servizio igienico e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
 - a) aerazione naturale e diretta mediante finestre, come da Regolamento Edilizio;
 - b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio.
4. I locali con box doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio dispongono di illuminazione anche artificiale adeguata.
5. In tutti i locali del presente capo:
 - a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
 - b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
 - c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.

Sezione II - Zona operativa e di attesa

Articolo 4 - Locali di esercizio dell'attività e di attesa

1. I luoghi per l'esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:
 - a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l'operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
 - b) all'attesa della clientela.
2. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3b e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal Decreto Ministeriale 110/2011 e s.m.i.
3. Nei locali destinati all'attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. La manicure, il pedicure ed il make-up possono essere eseguite anche a domicilio del committente.

La manicure ed il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati.

Articolo 5 - Requisiti comuni

1. Le postazioni di lavoro e le cabine sono dotate almeno dei seguenti accessori:
 - a) lavabo con erogatore mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
 - b) distributore di sapone liquido;
 - c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
 - d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
 - e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
2. Il requisito richiesto al comma 1 lettera a), si applica per le nuove attività, per le ristrutturazioni e per cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi.
3. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.
4. Fermo restando quanto disposto all'art.3 comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.

Articolo 6 - Superficie

1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie minima di mq. 9,00.
2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l'accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
2. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all'articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.

Articolo 7 - Altezza

1. I locali o le cabine adibite all'esercizio delle attività di estetica, ubicate in locali a destinazione d'uso adeguata, hanno un'altezza non inferiore a 2,70 metri. Possono essere mantenute altezze inferiori a m. 2,70 in caso di locali di attività esistenti purché conformi alla destinazione d'uso interessata e nel rispetto delle previsioni dell'art. 104 "Termini di adeguamento" del DPGR 02.10.2019 n°47/R "Regolamento di attuazione della L.R. 28/204 (disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Articolo 8 - Aerazione

1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto aerante previsto dal regolamento edilizio, ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
 - a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio;
 - b) rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.;
 10. rispettosi della normativa sull'impatto acustico.L'impianto di aerazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale.

Articolo 9 - Illuminazione

1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio.
2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l'illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all'articolo 10, comma 2 l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.

Articolo 10 - Cabine

1. All'interno dei locali di cui all'articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
 - a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
 - b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione illuminazione naturale;
 - c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
 - a) manicure o pedicure estetico;
 - b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
 - c) solarium viso;
 - d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
3. In ogni locale devono essere comunque garantite dimensioni e spazi sufficienti all'uso. Nei locali di cui al precedente punto 2 non è consentito l'uso di lettini o attrezzature particolarmente ingombranti.
4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
5. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
 - a) all'esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;

- b) cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.
6. I locali dove vengono utilizzati gli apparecchi laser e a luce pulsata devono avere le caratteristiche strutturali minime di seguito riportate:
- a) il locale deve essere schermato dall'esterno per impedire la trasmissione delle emissioni, con chiusure di porte, oscuramento delle finestre e se viene utilizzata una cabina con apertura delle pareti nella parte alta, queste dovranno essere dotate di idonea chiusura, di tipo rimovibile, per essere riutilizzata ad altre prestazioni estetiche al momento della cessazione dell'uso delle apparecchiature laser e di luce pulsata;
 - b) nel locale operativo non vi devono essere pareti ed oggetti riflettenti;
 - c) la stanza in cui viene utilizzato il laser deve disporre di un sistema di segnalazione luminosa di pericolo di colore rosso posto all'esterno delle porte di accesso quando il laser è in funzione;
 - d) nel caso di apparecchi di classe 3B e classe 4 deve essere installato un sistema interblocco in tutte le vie di accesso alla zona laser controllata, per impedire il transito delle persone quando il laser è in funzione;
 - e) rimane comunque il rispetto di tutti gli altri adempimenti tecnici e operativi previsti dalle norme tecniche UNI-EN e norme CEI di riferimento.

Sezione III - Doccia

Articolo 11 - Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. L'installazione di una cabina con box doccia è obbligatoria nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
 - a) massaggi;
 - b) applicazioni di fanghi o di calore;
 - c) solarium integrale ad assetto orizzontale;
 - d) bagno turco;
 - e) bagno di vapore;
 - f) sauna.
2. Il box doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.
3. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico.
4. Il box doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio, purché in apposito spazio, munita di antidoccia singola per i vestiti e per l'asciugamano e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all'attesa della clientela.
5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.

Articolo 12 - Superficie

1. La superficie minima del box doccia è di 0,49 metri quadrati.
2. Lo spazio della cabine di cui all'articolo 10 non comprende la superficie destinata al box doccia.

Sezione IV - Servizi igienici

Articolo 13 - Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi come prescritto dal regolamento edilizio che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
 - a) un lavabo per ogni dieci addetti;
 - b) un wc per ogni dieci addetti.

2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all'esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
 - a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
 - b) distributore asciugamani monouso;
 - c) distributore di sapone liquido.
4. L'accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall'esercizio.

Articolo 14 - Antibagno

4. L'accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all'articolo 13, comma 3.
2. L'antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente allegato.
3. Il disimpegno e l'antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla pulizia della persona.

Articolo 15 - Superficie

1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello di cui all'articolo 13, hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,50 metri quadrati con un lato di almeno 1,0 metri.
2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie minima di 1,20 metri quadrati, come stabilito dal regolamento edilizio.

Articolo 16 - Aerazione

Le caratteristiche di aerazione di cui all'articolo 3, comma 3 si applicano anche agli eventuali disimpegno e antibagno se utilizzato come spogliatoio.

Sezione V - Ripostiglio

Articolo 17 - Obbligo e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio adibiti a deposito di materiali in uso nell'esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.
2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l'eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:
 - a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l'attingimento dell'acqua con secchio di medie dimensioni;
 - b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.
5. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
 - a) in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio;
 - b) in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.

Articolo 18 - Superficie

La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio.

Sezione VI - Spogliatoio

Articolo 19 - Obbligo

1. L'immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.
2. Qualora nell'immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.

Articolo 20 – Armadietti

1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell'indumento da lavoro.
2. Gli armadietti di cui al comma 1:
 - a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
 - b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
 - c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere depositi piegati in uno scomparto piccolo.
3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.

Articolo 21 - Superficie

1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio che sia in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all'art. 20.
2. Le dimensioni e le caratteristiche strutturali devono essere tali da permettere una idonea fruizione degli spazi in relazione agli usi previsti, nel rispetto della privacy ed in conformità delle norme e dei regolamenti in materia.

Articolo 22 - Pareti ed aerazione

1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:
 - a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un'altezza non inferiore a 2 metri;
 - b) nel caso di assenza di finestre o d'impianto d'aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 50 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.
4. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).

Sezione VII - Pulizia e manutenzione

Articolo 23 - Oggetto

Il presente capo costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge RT 28/2004 e s.m.i. in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.

Articolo 24 - Linee guida

Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale n°1328/2009 della competente struttura della Regione disciplinano:

- a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
- b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.

Articolo 25 - Fascicolo d'esercizio

Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

- a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
- d) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti ;
- e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

Sezione VIII- Igiene operatori

Articolo 26 - Abbigliamento

1. Durante l'orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:
 - a) possibilmente di colore chiaro;
 - b) sempre in perfette condizioni di pulizia.
2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.

Articolo 27 - Igiene delle mani

1. L'igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:
 - a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
 - b) assenza, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
 - c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
 - d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
 - e) all'inizio e al termine dell'attività lavorativa;
 - f) dopo l'uso dei servizi igienici;
 - g) dopo aver fumato;
 - h) preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 2. successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
2. L'operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
 - a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
 4. L'operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.

Sezione IX- Modalità di utilizzo delle attrezzature

Articolo 28 - Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge RT 28/2004 e s.m.i., il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.

Articolo 29 - Obblighi

1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.
2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.
3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l'utente:
 - a) sono rimovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso.
 - b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati.
4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:
 - a) sostituiti qualora non siano monouso;
 - b) lavati, spazzolati e disinfettati.

Articolo 30 - Sistemi di Sterilizzazione obbligatori

1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microrganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.

Articolo 31 - Disinfezione ad alto livello

1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni ad eccezione delle spore.
2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l'immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.
3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

Articolo 32 - Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione

Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l'operatore:

- a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
- b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;
- c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.

Sezione X - Strumentazione

Articolo 33 - Strumenti soggetti a detersione e disinfezione

1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti i seguenti strumenti:

- a) vasche;
 - b) apparecchiature per abbronzatura;
 - c) impianti di sauna;
 - d) bagno turco;
 - e) bagno di vapore.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:
 - a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
 - b) poltrone per trattamenti estetici.

Articolo 34 - Aghi

1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.
2. È vietato l'uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.

Articolo 35 - Strumenti acuminati o taglienti

1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.
2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.
3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali, devono essere smaltiti da imprese autorizzate allo smaltimento della suddetta tipologia di rifiuti.

Articolo 36 - Biancheria

1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.
8. Preliminarmente all'impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.
3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature dell'acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

Sez. XI - Onicotecnica

Articolo 37 - Oggetto

1. L'attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.
9. L'apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.
10. Le attività di applicazione e rimozione di resine e gel debbono essere svolte presso appositi banchi aspirati, al fine di ridurre l'esposizione delle addette/addetti ai vapori e alle polveri delle resine durante la lavorazione.

Articolo 38 - Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari

I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l'attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti del presente allegato.

Articolo 39 - Requisiti formativi

Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V del DPGR
2 ottobre 2007 n. 47/R

Articolo 40 - Cassetta Pronto Soccorso

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

Allegato B: Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di tatuaggio e piercing.

Sezione I - Requisiti di idoneità di spazi e locali

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge RT 31.05.04 n. 28.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 28/2004, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing come rispettivamente definite dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge.
3. Per requisiti strutturali si intende:
 - a) requisiti concernenti l'idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla presente sezione
I
 - b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria all'esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla presente sezione
II.
4. Come previsto dal Decreto di attuazione della LRT 28/2004 ,DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R, il Comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing,
5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 87 del DPGR n. 47/R del 02.10.07, esercitano l'attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l'epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.
6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell'epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.

Articolo 2 - Superficie minima. Spazi e locali

Gli esercizi destinati all'esercizio di piercing e tatuaggi hanno una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:

- a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
- b) locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l'esecuzione delle prestazioni;
- d) locale o spazio magazzino;
- e) locale o spazio spogliatoio;
- f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
- g) eventuali corridoi e disimpegni.

Articolo 3 - Requisiti comuni

1. Il locale polifunzionale e il locale per l'esecuzione delle prestazioni sono dotati di:
 - a) altezza media non inferiore a 2,70metri;
 - b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
 - un ottavo della superficie del pavimento;
 - un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;
3. nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto areante previsto dal regolamento edilizio, ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di areazione forzata a condizione che siano:
 1. conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio,

2. rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.,
3. rispettosi della normativa sull'impatto acustico.

L'impianto di areazione forzata non è da intendersi sostitutiva dell'areazione naturale.

2. I corridoi e i disimpegni devono avere un'altezza non inferiore a 2,40 metri;
3. I locali polifunzionale, per l'esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni hanno soffitti privi di travature e canalizzazioni a vista.
4. Il locale per l'esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sono dotati di un lavabo con le seguenti caratteristiche:
 - a) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
 - b) distributore di sapone liquido;
 - c) distributore di asciugamani monouso;
5. Tutti i locali e spazi di cui all'articolo 2 sono inoltre dotati di:
 - a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;
 - b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a due metri; tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;
 - c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 4 - Locale polifunzionale

1. Il locale polifunzionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ha una superficie non inferiore a 6 metri quadrati ovvero a 9 metri quadrati se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo.
2. Nel locale polifunzionale è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003.

Articolo 5 - Locale per l'esecuzione delle prestazioni

Il locale per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è dotato di:

- a) superficie di:
 - almeno 9 metri quadrati per un solo operatore; tale locale può avere pareti di altezza parziale, con spazio libero di almeno 50 cm fra parete e soffitto. Tale spazio dovrà essere munito di idonee protezioni anti insetto per evitare la contaminazione del locale.
 - oltre alla superficie di cui al numero 1, almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore; in tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un'altezza che consenta non meno di 30 centimetri di spazio tra essi e il soffitto;
- b) fermo restando quanto prescritto dall'articolo 3, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stondati fra pareti e pavimento o fra pareti sono realizzati a perfetta regola d'arte, senza manufatti con la formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di paraspigoli;
5. accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all'articolo 4.

Articolo 6 - Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione

1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è

dotato di:

- a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 5 mediante divisori con le caratteristiche di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2);
 - b) altezza media non inferiore a 2,40 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non è inferiore a 2 metri;
 - c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
 - un ottavo della superficie del pavimento;
 - un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale;
 - nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre, purché non incidano più del 50% dei rapporti di aerazione totale e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
 - d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all'articolo 5 o comunque non di passaggio.
2. La mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio o anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a 6 volumi-ambiente per ora.
 3. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni:
 - a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l'esecuzione delle prestazioni;
 - b) la superficie del locale per l'esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.
 4. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:
 - a) l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
 - b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.

Articolo 7 - Magazzino

1. Il magazzino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) è utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari.
2. Il magazzino è dotato di:
 - a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;
 - b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
 - superficie aerante diretta non inferiore ad 1/8 del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
 - installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale;
 - c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.
3. Lo spazio magazzino può essere ricavato all'interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:
 - a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;
 - b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima dell'esercizio di cui

all'articolo 2, comma 1.

Articolo 8 - Spogliatoio

1. Lo spogliatoio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) è dotato di:
 - a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;
 - b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
 - superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
 - installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora;
 - c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo documentato nel fascicolo di esercizio, di abbigliamento monouso e per il personale amministrativo; gli armadietti sono costituiti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.
2. L'accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.
3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.

Articolo 9 - Servizio igienico

Il servizio igienico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) è ubicato all'interno della superficie coperta dell'esercizio e dotato di:

- a. superficie non inferiore a 2,00 metri quadrati per il locale con il wc con la presenza del lavabo, senza lavabo pari a mq. 1, ovvero un metro quadrato per l'antibagno, in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 1 metro;
- b. aerazione con le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), con possibilità nell'antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc e computabilità nelle superfici aeranti anche delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
- c. almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale;
- d. antibagno quando l'accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;
- e. pareti, compreso l'eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.

Articolo 10 - Corridoi e disimpegni

1. I corridoi ed i disimpegni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sono dotati di:
 - a) larghezza non inferiore a 1,00 metri lungo il tratto di transito;
 - b) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.
2. Verso l'interno dei corridoi e dei disimpegni non si aprono porte di spazi e locali, provvedendo, per le necessità di passaggio, all'installazione di porte scorrevoli od a soffietto.

Sezione II - Requisiti tecnici

Articolo 11 - Liquami reflui

1. I requisiti e le caratteristiche dell'impianto di raccolta e smaltimento di acque nere, saponose e pluviali sono quelli della normativa vigente.
2. È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all'interno degli spazi di cui

all'articolo 2.

Articolo 12 - Acqua potabile

Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing sono forniti di acqua potabile.

Articolo 13 - Impianti di termoventilazione e climatizzazione

5. La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione rispettano la normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l'inquinamento acustico.

di) In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell'aria ambiente.

Sezione III - Requisiti gestionali

Articolo 14 – Rifiuti

1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.

Articolo 15 - Fascicolo d'esercizio

Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano un fascicolo con pagine numerate nel quale sono annotati:

- a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
 - nominativo;
 - sede legale;
 - numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) descrizione delle:
 - procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio, ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 6 dell'allegato C, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.
 - soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;
 - procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
 - procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti facenti parte dell'attività, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;
- d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
 - apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
 - eventuali impianti di ventilazione meccanica.

Articolo 16 - Ulteriore documentazione

Presso l'esercizio il titolare conserva la documentazione inerente:

- a) l'affidamento a ditta autorizzata dell'incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all'articolo 1;
- b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente.

Sezione IV - Igiene operatori e Vaccinazioni

Articolo 17 – Abbigliamento

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:
 - a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
 - b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;
 - c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
 - d) guanti monouso.
2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 18 - Igiene delle mani

1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.
2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l'operatore:
 - a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
 - b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.
3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.

Articolo 19 – Vaccinazioni

Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale. Per tutto quanto non detto, restano fermi gli obblighi di cui alla normativa specifica in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sezione V - Sterilizzazione delle attrezzature

Articolo 20 – Oggetto

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge RT 28/2004, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l'esecuzione di tatuaggi e piercing.

Articolo 21 – Sterilizzazione

1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure del presente allegato salvo quanto stabilito dal presente allegato.
2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore essa è eseguita esclusivamente con l'impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:
 - a) successivamente ad un'eventuale pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
 - b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
 - c) asciugatura con salviette monouso;
 - d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposta per sterilizzazione in

- e) autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
 - e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave;
 - f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità.
3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.
 4. I cassette o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.
 5. L'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

Sezione VI- Attrezzature per tatuaggi e Pigmenti

Articolo 22 - Tatuaggi con aghi

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
 - a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
 - b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
 - d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c) del presente comma; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
 - e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.
2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) del comma 1, sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 1.
3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l'operatore esegue l'assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l'esercizio.

Articolo 23 - Tatuaggi con altre tecniche

Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell'articolo 8:

- a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
- b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali.

Articolo 24 – Pigmenti

1. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:
 - a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
 - b) composizione del pigmento;
 9. attestazione di atossicità e sterilità;
2. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up) nelle parti non attuate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.
3. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.

Sezione VII - Attrezzature per piercing

Articolo 25 - Attrezzature per piercing

Il piercing è eseguito mediante:

- a) ago cannula o ago da piercing;
- b) forbici o pinze;
- c) pinze ad anelli;
- d) dispositivi meccanici di foratura;
- e) monili per piercing.
- f) pinze/inseritori

Articolo 26 - Ago cannula

1. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
2. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
 - a) l'avvenuta sterilizzazione;
 - b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - c) il metodo di sterilizzazione.

Articolo 27 - Forbici o pinze

1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula.
2. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

Articolo 28 - Pinze ad anelli

1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula.
2. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

Articolo 29 - Dispositivi meccanici di foratura

1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del

pre- orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.

2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
3. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
11. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.
12. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
6. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione, in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

Articolo 30 - Monili o pre-orecchini

1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:
 - a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - b) il metodo di sterilizzazione;
 - c) la composizione metallica percentuale.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati.

Articolo 31 - Attività promiscue in unico esercizio

1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica, fermo restando l'obbligo della SCIA e nel rispetto dei requisiti previsti per le stesse anche in relazione alla scelta delle attrezzature di lavoro.
2. Nei casi di cui al comma 1:
 - a) gli esercizi dispongono del locale per l'esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione, rispettivamente, del locale per l'esecuzione delle prestazioni e la sterilizzazione della strumentazione,
 - b) gli spazi e locali quali, servizi igienici, docce, ripostigli, spogliatoi, corridoi e disimpegni hanno i requisiti disciplinati dall'Allegato A.

Sezione VIII- Piercing del padiglione auricolare

Articolo 32 – Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 5 della LR 28/2004 e s.m.i., il presente capo disciplina l'idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l'effettuazione del piercing al padiglione auricolare.
2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell'orecchio.

Articolo 33 - Spazi e locali

1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in

regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.

2. L'esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza di quanto stabilito nel presente capo.
11. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:
 - a) un locale per l'esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all'articolo 5
 - b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all'articolo 6
 - c) un servizio igienico ubicato all'interno dell'immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le seguenti caratteristiche:
 - erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
 - distributore di sapone liquido;
 - distributore di asciugamani monouso;
 - d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.
4. Non è richiesta l'osservanza del comma 3 quando nell'esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell'elice.

Sezione IX - Attrezzature

Articolo 34 – Padiglione auricolare

Salvo quanto previsto dall'articolo 22, l'operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.

Articolo 35 - Lobo auricolare

1. L'operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile.

Sezione X– Consenso

Articolo 36 Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge RT 28/2004 e s.m.i., il presente titolo disciplina le modalità di espressione del consenso.
2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:
 - a) autorizzazione ai trattamenti;
 - b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

Articolo 37 –Accertamenti

3. Salvo evidente maggiore età, l'operatore accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.
2. L'operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.
3. L'operatore non effettua l'accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X, capo I del codice civile.

Articolo 38 - Informativa e consenso

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge RT 28/2004 e s.m.i., l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.
2. L'operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale.
3. Successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 24 e prima dell'esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed E del Regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 e s.m.i. DPGR 02.10.07 n. 47/R anche nelle parti concernenti l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs.196/2003.
4. L'operatore inoltre:
 - a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
 - b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.
5. È consentito, per il consenso informato, l'uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le indicazioni di quella approvata.

Sezione XI - Manifestazioni pubbliche

Articolo 39 - Requisiti strutturali

In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella segnalazione certificata inizio attività di cui all'art. 7 della Legge Regionale 28/2004 e s.m.i. è attestata la presenza dei seguenti requisiti:

- a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l'esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:
 - separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
 - presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 28, comma 2 dell'Allegato A;
- b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.

Articolo 40 - Requisiti igienico-sanitari

1. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing avviene nelle forme di cui del presente allegato anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica.

Articolo 41 – Documentazione

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'organizzatore della manifestazione pubblica comunica al comune l'elenco degli operatori con l'indicazione completa delle generalità.
2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.

Articolo 42 - Cassetta pronto soccorso

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

Allegato C: Requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per dell'attività di acconciatore.

Capo I - Requisiti Strutturali

Art. 1 - Requisiti generali

1. La superficie complessiva minima dei locali adibiti all'attività di acconciatura è di 20 metri quadrati; questa comprende l'area destinata al pubblico (al lordo degli arredi), con esclusione dei locali o aree destinate a ripostiglio, servizi (bagni, spogliatoio).
2. Gli immobili interessati allo svolgimento dell'attività devono essere dotati di acqua potabile.
3. Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi alla normativa vigente

Articolo 2 - Spazi e locali

Gli immobili in cui si esercita l'attività di acconciatura si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente allegato, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela
- b) servizio igienico
- c) ripostiglio
- d) spogliatoio

Sezione I - Zona operativa e di attesa

Articolo 3 - Superfici

1. Caratteristiche generali.
Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.
2. Locali di lavoro e attesa.
Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; rasatura della barba; lavaggio teste, applicazione e messa in posa di tinture e permanenti), ciascuna delle quali dovrà avere una superficie di ingombro adeguata.
3. Nei locali destinati all'attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. La postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti dovrà disporre di un piano di lavoro dotato di cappa aspirante anche da tavolo con caratteristiche strutturali e di filtraggio per le sostanze chimiche e possibilmente dotata di lavello nelle immediate vicinanze.
5. Ogni locale di lavoro permanente dovrà disporre almeno di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento Edilizio.
6. La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro permanente a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di almeno mq 3, attrezzata con posti a sedere.

Articolo 4 - Altezza

6. Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell'esercizio, devono avere

altezza non inferiore a 2,70 metri. Possono essere mantenute altezze inferiori a m. 2,70 in caso di locali di attività esistenti purché conformi alla destinazione d'uso interessata.

7. I locali di attesa della clientela hanno un'altezza non inferiore a 2,70 metri

Articolo 5 - Illuminazione

1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.
2. Nei locali esclusivamente destinati all'attesa, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento.

Articolo 6 - Aerazione

1. Gli ambienti di lavoro e quelli esclusivamente destinati all'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio. Si predilige locali con possibilità di aerazione contrapposta.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto aerante previsto dal regolamento edilizio, ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
 - a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio;
 - b) rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.;
 6. rispettosi della normativa sull'impatto acustico.L'impianto di aerazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale.

Articolo 7 - Caratteristiche di pareti, pavimenti e arredi

1. Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2 metri dal pavimento.
2. I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdruciolevoli.
3. Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
6. Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda. La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lamette monouso.
5. La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza
6. Nell'attività deve essere presente un lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio da collocarsi preferibilmente nel ripostiglio o comunque in locale accessorio. Può essere installato anche in spazi esterni di pertinenza (cortili, terrazzi).

Sezione II - Locali accessori

Articolo 8 - Servizi Igienici

1. Caratteristiche generali.
I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per

adempimento della normativa sull'igiene dei luoghi di lavoro.

2. Dotazioni funzionali minime.
Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda, di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.
3. Antibagno.
Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.
Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.
4. Altezza.
Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a 2,40 metri.
5. Superficie.
Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, dotati di w.c. e lavabo: 1,50 metri quadrati con larghezza minima di 1 metro. Nel caso in cui il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del w.c. può avere superficie minima di 1,20 metri quadrati, mentre l'antibagno con lavabo deve avere una superficie minima di 1,50 metri quadrati.
6. Aerazione.
I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, oppure è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente secondo regolamento edilizio.
7. Pareti e pavimenti.
Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 9 - Ripostiglio

1. Caratteristiche generali.
L'esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lavasciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.
2. Dotazioni funzionali minime.
Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.
3. Altezza.
Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a 2,40 metri.
4. Superficie.
Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di 2 metri quadrati per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.
5. Aerazione.
Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o

artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm 50 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

6. Pareti e Pavimenti.

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 10 - Spogliatoio

1. Caratteristiche generali.

Un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato, mentre oltre i 10 addetti deve essere attrezzato, come spogliatoio, un apposito vano ad uso esclusivo.

2. Armadietti individuali per gli indumenti del personale.

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio.

Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto. Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.

Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

3. Superficie spogliatoio.

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di 1,2 metri quadrati per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio. L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito, purché questo disponga di una superficie libera da arredi di 2 metri quadrati, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

4. Altezza.

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a 2,40 metri,

5. Aerazione.

L'ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio.

6. Pareti.

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno 2 metri di altezza.

Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a 2 metri, con una luce minima di cm 50 rispetto al soffitto.

7. Pavimenti.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Sezione III - Attività correlate

Articolo 11 - Cabina Manicure e Pedicure

1. Caratteristiche generali.

L'attività di manicure e pedicure estetico, limitatamente alla limatura e laccature delle unghie, deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di 2 metri e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina, può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate, ad esclusione dell'applicazione dello smalto cotto che rimane necessario l'uso della cabina.

Qualora siano previste attività di onicotecnica valgono le indicazioni di cui al regolamento estetiste anche in relazione alla necessità di installazione di un banco aspirato.

2. Superficie.

La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di 3 metri quadrati, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

3. Altezza.

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure devono disporre di un'altezza non inferiore a 2,70 metri.

4. Aerazione ed illuminazione.

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per i locali di lavoro permanente. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

5. Dotazioni funzionali minime.

Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.

Nel caso si svolgano operazioni di onicotecnica, i locali dovranno essere dotati di almeno un banco di lavoro aspirato.

6. Pareti.

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza.

7. Pavimenti.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Capo II - Conduzione Igienica

Articolo 12 - Locali, arredi e impianti.

13. Sui pavimenti e le pareti deve essere eseguita la pulizia spazzando ad umido. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante (ad esempio: candeggina o cloruro di benzalconio).

14. Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni antistatici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti o prodotti disinfettanti in confezione spray.

3. Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.

4. Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue: deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

Articolo 13 - Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni.

1. Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo (ad esempio: lame delle tosatrici).
2. Carrelli e poltrone: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.
3. Rasoi: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manopolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.
4. Forbici per il taglio dei capelli: dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).
5. Tosatrici: dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimovibile spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.
6. Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.
7. Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manopoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.): dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.
8. Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
9. Applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.
10. Prelievo di creme dai contenitori: deve esser eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l'uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.
11. Matite emostatiche: devono essere monouso.
12. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

Articolo 14 - Sterilizzazione o la disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso.

4. Per le procedure e tecniche di sterilizzazione e disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso utilizzati nell'ambito dell'attività di acconciatura si fa riferimento all'allegato B del presente regolamento.
2. Per la sola attività di acconciatura, potrà essere utilizzato il sistema alle sfere di quarzo, anche come modalità esclusiva per la sterilizzazione degli strumenti da lavoro.

Articolo 15 - Igiene personale degli operatori

1. Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
2. Igiene delle mani degli operatori.
 - 2.1 Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie purché personale.
 - 2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.
 - 2.3 Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.
 - 2.4 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:
 - a) all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
 - b) dopo l'uso dei servizi igienici;
 - c) dopo aver fumato;
 - d) prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - e) dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
 - 2.5 Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
 - 2.6 Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
3. Per tutto quanto non detto, restano fermi gli obblighi di cui alla normativa specifica in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alla scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale.

Art. 16 - Cassetta Pronto Soccorso

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).